

Contratto di servizio

tra

la società **Acque SpA**, con sede legale in Via Garigliano 1 Empoli FI P. IVA 05175700482, in persona dell'Amministratore Delegato e Ing. Paolo Tolmino Sacconi (di seguito anche la "Committente" o "Titolare") – anche in nome e per conto della società controllata **Acque Servizi Srl** con sede legale in Via A. Bellatalla 1 Loc. Ospedaletto Pisa PI

e

la società **Colin & Partners S.r.l.**, Via Cividale, 51, 51016 Montecatini Terme (PT) P.IVA / CF: 01651060475, in persona del suo CEO, nonché legale rappresentante, Avv. Valentina Frediani (di seguito anche il "Fornitore")

congiuntamente anche "le parti"

premesso che

- con riguardo al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche il GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e in particolare all'articolo 37, la Committente è tenuta a designare un responsabile della protezione dei dati personali (anche il DPO);
- il GDPR prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO nei casi previsti dall'art. 37, tenuto conto anche di quanto previsto dai "CONSIDERANDO" che si occupano del DPO, nonché delle "Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati" s.m.i. adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali;
- tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento, della propria struttura, nonché dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati, il Titolare Committente ha ritenuto opportuno procedere con la presente designazione;
- l'articolo 37, paragrafo 6, del GDPR prevede che il DPO "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"; altresì questi deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della




normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (articolo 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del GDPR);

- la Committente individua il Fornitore in base alle competenze e all'esperienza rintracciate nella sua organizzazione e rispondenti a quelle richieste dal GDPR. Questi, allo scopo, si avvale di un team di professionisti esperti nel settore come da profili professionali allegati;
- il team (di seguito anche team DPO) del Fornitore è presidiato da un soggetto responsabile per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto; questi fungerà da contatto principale per la Committente e sarà autorizzato per le attività che la riguardano anche nella sua qualità di DPO;
- la Committente, all'esito delle verifiche preliminari alla stipula del presente contratto, ha determinato che il Fornitore e il team di cui dispone siano in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 37 del GDPR e che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. In particolare la Committente constatato che il Fornitore possiede:
 - la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
 - la familiarità con le operazioni di trattamento svolte del Titolare;
 - la familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
 - la conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del Titolare;
 - la conoscenza delle normative che disciplinano il core business dell'azienda;
 - la capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del Titolare designante;
 - le conoscenze linguistiche adeguate rispetto all'ambito operativo del Titolare;
 - l'indipendenza del ruolo ricoperto rispetto alle decisioni in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare e sulle misure di sicurezza implementate;

Il Fornitore a sua volta conferma il possesso di tali requisiti;

- le parti, con il presente contratto, ritengono di addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione e che sia regolato secondo le condizioni di seguito elencate e descritte.



Tanto premesso le parti come in epigrafe individuate, rappresentate e domiciliate

convengono e stipulano quanto segue

1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche allorché solo richiamati e non materialmente ivi inclusi.

2. Oggetto del contratto

2.1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Committente affida in outsourcing, dietro corrispettivo, al Fornitore che sottoscrivendo accetta, l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'articolo 39 del GDPR e la funzione di DPO, a norma e in conformità delle previsioni di legge e delle pattuizioni del presente contratto.

2.2. Le attività commissionate riguardano il presidio e il controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte della Committente, in riferimento a tutti i trattamenti da essa messi in atto anche mediante i responsabili ed soggetti autorizzati al trattamento.

Le attività saranno svolte come da ordine emesso, nelle modalità e secondo la misura indicata e concordata.

3. Modalità di esecuzione del servizio e risorse impiegate

3.1. Il Fornitore prevede che l'esecuzione del servizio rispetto al tema privacy riguardi:

- attività organizzative degli uffici e dei relativi trattamenti;
- attività di monitoraggio degli strumenti e delle risorse impiegate per i trattamenti;
- attività di monitoraggio delle politiche aziendali (di accesso, di controllo, di messa in sicurezza e, in generale, di trattamento dei dati personali);
- attività di verifica periodica e/o straordinaria;
- attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti della Committente;
- attività di promozione nella formazione del personale;
- attività di cooperazione con le autorità di controllo;
- attività di aggiornamento.

Il team DPO è diretto da un responsabile, in specie l'Avv. Valentina Frediani, AD della Società. Ad essa è rimesso il presidio e il controllo delle attività di cui al presente contratto e in particolare di quelle elencate nella precedente clausola n. 2. Al responsabile è demandato il compito di farsi referente principale per la Committente e con i soggetti che nella sua organizzazione, ma anche al di fuori di questa, ricoprono ruoli determinanti rispetto alla protezione dei dati personali da essa trattati (responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, le persone autorizzate al trattamento sotto la diretta responsabilità della Committente, eventuali contitolari del trattamento, nonché i terzi); oltre che quello di cooperazione e di relazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in funzione delle quali attività gestisce anche strumenti (credenziali, firme digitali etc.) che siano utili ai fini predetti. Attesi i compiti che lo riguardano, il responsabile così individuato opererà quale DPO nei confronti della Committente; la scelta avviene in base alle sue qualità professionali e alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'incarico ricevuto e in specie quelli elencati nella presente clausola e nella precedente, svolti nell'esercizio della specifica funzione di controllo e di presidio che ad esso viene riconosciuta.

3.2. Le parti concordano fin d'ora che le attività del Fornitore e del suo team DPO ricevano una congrua agevolazione nella programmazione di accessi e verifiche secondo la disponibilità dei soggetti interessati nell'organizzazione della Committente.

3.3. Periodicamente saranno effettuate sessioni di audit al fine di verificare, tra l'altro:
- lo stato di applicazione della normativa di interesse in funzione dei trattamenti svolti dalla Committente;

- la necessità di dar seguito ad ulteriori valutazioni dei trattamenti in relazione alle modalità con cui essi vengono effettuati, in caso di nuove implementazioni;
- l'adeguatezza delle misure organizzative e tecniche implementate per la sicurezza dei dati trattati in relazione ai mezzi e agli strumenti coinvolti nel loro trattamento.

3.4. Il Fornitore riferisce delle attività svolte dal suo team e dal responsabile direttamente al vertice gerarchico della Committente e ad essa propone e raccomanda le attività da implementare nell'eventualità si rendano necessarie al fine di garantire la conformità ai requisiti del GDPR.

4. Durata

4.1. Come da ordine allegato.

5. Corrispettivo

5.1. Come da ordine allegato.

6. Obblighi e responsabilità del Fornitore

6.1. Il Fornitore agisce in piena autonomia e senza ingerenze da parte della Committente, riferendo direttamente al vertice gerarchico di questa per ogni attività che lo riguarda e che svolge in relazione al presente contratto.

Il Fornitore e il suo team DPO e il responsabile eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto di best practices ed usando la professionalità e la diligenza richiesta dalla normativa allo scopo applicabile. Il Fornitore garantisce, al fine, che il suo team DPO e il responsabile si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del GDPR; possiedono le qualità professionali richieste per il ruolo assunto, ovvero la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e la capacità di assolvere i compiti di cui alla clausola n. 2 del presente contratto, con la competenza e la diligenza richieste dal GDPR.

6.2. Il Fornitore deve garantire l'accessibilità dei servizi ivi disciplinati e al fine dichiara che il responsabile del team DPO, o nel caso gli altri soggetti aventi le dette funzioni, per come rintracciati e autorizzati all'interno della sua organizzazione, si trovano nel territorio dell'Unione europea.

6.3. Fatto salvo quanto richiesto dalla Committente o dagli obblighi di cooperazione e di informazione cui attende il Fornitore nei confronti dell'autorità di controllo e, nel caso, degli interessati cui i dati personali trattati dalla Committente si riferiscono, il Fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni reperite nell'esecuzione del presente contratto e aventi riguardo a documenti, dati, atti e informazioni ottenute dalla Committente e aventi riguardo ai trattamenti da essa svolti ai sensi e per gli effetti del suo ruolo di Titolare. E altresì il Fornitore è tenuto al rispetto di ogni normativa, ivi compresa quella avente riguardo alla proprietà intellettuale allorché applicabile, e, altresì, quella che limita l'accesso ai dati personali dalla conoscenza diffusa e indiscriminata o dalla loro indebita comunicazione a terzi determinati. Ciò anche in riferimento a coloro che, dipendenti, collaboratori o nell'eventualità fornitori terzi, vengono impiegati nell'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto contrattuale; e altresì in considerazione degli strumenti che nel caso vengano utilizzati per la fornitura del servizio di che trattasi, per i quali il Fornitore si impegna a rispettare ogni più utile precauzione per la sicurezza e la

riservatezza dei dati nell'eventualità mediante essi elaborati o per il loro tramite archiviati.

6.4. E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente ogni situazione che possa generare conflitto di interesse rispetto alle funzioni svolte nell'esercizio delle attività di cui al presente contratto e in specie a quelle rimesse in capo al team DPO e al responsabile autorizzato ai sensi della precedente clausola n. 3.

6.5. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, in nessun caso il Fornitore risponderà dei danni cagionati dagli eventi che limiteranno o renderanno impossibile l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, allorché dipendano da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque non imputabili al Fornitore e alla sua organizzazione, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato rispetto, da parte della Committente, di disposizioni di legge o regolamentari rilevanti ai fini della corretta erogazione del servizio;
- la non accuratezza, l'incompletezza e la scarsa qualità delle informazioni nei documenti trasmessi e messi a disposizione da parte della Committente;
- la reticenza o la renitenza dei responsabili o dei soggetti autorizzati dal trattamento da parte del Titolare su eventi che interessano i temi gestiti dal Fornitore;
- la mancata collaborazione della Committente e dei suoi referenti e la loro colpevole negligenza nella regolare prestazione del servizio;
- situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento del Fornitore;
- ogni altro evento non prevedibile e dipendente da fatti naturali o di terzi.

Il Fornitore (e quindi la sua organizzazione) non è personalmente responsabile in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati. Spetta alla Committente garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR e si assume ogni e più ampia responsabilità nel caso di inosservanza. Il Fornitore potrà risponderne nei limiti del presente contratto, fatti comunque salvi i casi di dolo e colpa grave.

6.6. In ogni caso il Fornitore garantisce per tutta la durata del contratto e degli obblighi che ne discendono idonea copertura assicurativa del rischio assunto con il presente contratto (polizza allegata), e si impegna a fornirne copia integrale alla Committente a semplice richiesta.


7. Obblighi e responsabilità della Committente

7.1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 38 del GDPR, la Committente garantisce che il Fornitore e il suo team DPO e il responsabile siano coinvolti fin dall'inizio in ogni questione attinente la protezione dei dati. In particolare, la Committente garantisce che il Fornitore e il suo team DPO e il responsabile autorizzato:

- siano invitati a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello;
- siano presenti ogniquaivolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati. Essi devono disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;
- rendano pareri o proposte a cui riservare sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordo, le parti concordano, fin d'ora, che saranno documentati i motivi per cui la Committente metta in atto comportamenti difformi alle raccomandazioni ricevute;
- siano consultati tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

7.2. La Committente garantisce le risorse e i mezzi di cui il Fornitore e il team DPO e il suo responsabile hanno bisogno. In particolare, essa deve assicurare:

- supporto attivo delle funzioni del DPO da parte del consiglio di amministrazione e del senior management;



- supporto nella regolare esecuzione delle attività commissionate e nel loro svolgersi secondo le tempistiche programmate e/o richieste;
- supporto adeguato nell'accesso alle infrastrutture deputate ai trattamenti oggetto di controllo e sorveglianza (sede, attrezzature, strumentazione, etc.);
- accesso garantito ai servizi e agli uffici dell'organizzazione della Committente così da fornire supporto, informazioni e input essenziali;
- formazione permanente.

La Committente deve, altresì, garantire che il Fornitore e il suo team DPO nonché il responsabile non ricevano istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui alla precedente clausola n.2 e che, quindi, questi adempiano le loro funzioni e i compiti loro incombenti in maniera indipendente, senza comunque che ciò comporti che il Fornitore e il suo team DPO dispongano di un margine decisionale superiore al perimetro dei compiti che ad essi sono assegnati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 del GDPR. L'indipendenza riconosciuta è garantita, altresì, dal divieto di (o anche dalla semplice diffida a) rimuovere e/o penalizzare il Fornitore e il team DPO nonché il responsabile, per l'attività svolta in osservanza degli obblighi assunti nella specifica funzione e comunque qui considerati, anche ponendo fine al presente contratto, fatto comunque salvo quanto previsto per il corretto esercizio del diritto di recesso da parte della Committente. Né la Committente deve attribuire eventuali altri compiti e attività che possano dare adito a conflitti di interesse con quelli relativi alla funzione di DPO.

7.3. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Committente si impegna, assumendosene ogni responsabilità:

- a comunicare tutte le informazioni e a porre in essere comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il Fornitore nello svolgimento del servizio, rimanendo responsabile della correttezza, veridicità ed esaustività delle informazioni fornite, e provvedendo agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso del tempo;

- a comunicare le eventuali variazioni che intende apportare per rendere il servizio funzionale a nuove esigenze nel caso sopravvenute e allo scopo trovare un accordo con il Fornitore che soddisfi le richieste e gli obblighi economici nel caso conseguenti;
- a svolgere le attività di sua competenza comprese quelle che la impegnano al pagamento puntuale dei corrispettivi pattuiti con il presente accordo.

7.4. E' rimesso alla Committente il compito di:

- definire best practice e anche regole interne che prevedano le ipotesi di conflitto di interesse onde evitarli, comunque monitorando periodicamente la sussistenza di tali ipotesi;
- fornire, laddove necessario, informazioni ai dipendenti, agli amministratori, e, ove pertinente, ad altri aventi causa, relative ai compiti specificamente affidati al Fornitore (al team DPO e al suo responsabile) e ai rispettivi ambiti, con particolare riguardo alla conduzione del DPIA e al coinvolgimento del Fornitore;
- definire linee guida interne ovvero programmazioni in materia di protezione dei dati che obblighino il senior management e il consiglio di amministrazione, i responsabili e i soggetti autorizzati ai trattamenti alla consultazione obbligatoria del DPO;
- pubblicare i dati di contatto del DPO e di comunicare i dati di contatto del DPO alle pertinenti autorità di controllo;
- la comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del DPO a tutti gli interessati, responsabili e soggetti autorizzati.

7.5. La Committente manleva il Fornitore dalla responsabilità dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati a terzi a causa dell'inadempimento degli obblighi assunti, ciò anche per conto dei suoi dipendenti, consulenti o collaboratori.

7.6. In ogni caso, la Committente rimane consapevole che le scelte operate con il presente contratto non fanno venir meno gli obblighi e le responsabilità che la riguardano direttamente quale titolare del trattamento dei dati personali nell'osservanza della conformità al GDPR.

8. Obblighi di riservatezza

8.1 Le parti manterranno strettamente riservati tutti i dati e le informazioni ottenuti in esecuzione del presente contratto e si obbligano a non divulgarli ad alcuno, in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in mancanza di consenso dell'altra parte, fatto salvo quanto necessario per permettere la realizzazione di tutte le attività connesse in maniera diretta e indiretta all'esecuzione del servizio e alla sua gestione.

8.2. Le parti si obbligano in tal senso per loro e per i loro dipendenti e collaboratori, anche autonomi, nonché fornitori terzi, e i dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, con cui nell'eventualità sussistano accordi aventi rilievo in ordine alle presenti pattuizioni.

8.3. Pari obblighi riguardano il responsabile autorizzato dal Fornitore ai fini di cui alla precedente clausola n.3.

8.4. Le parti non saranno comunque tenute ad osservare l'obbligo di cui ai precedenti commi in caso di informazioni, dati e comunicazioni divenuti di dominio pubblico o ove esse siano in possesso di chi li riceve già prima che la divulgazione abbia avuto luogo o ancora ove siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza.

8.5. Fatto salvo quanto al precedente punto 9.3), gli obblighi ivi considerati devono intendersi vincolanti tra le parti anche dopo la cessazione dei rapporti tra esse, per qualsivoglia motivo o causa, e senza limiti temporali.

9. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

9.1. Fatto salvo quanto specificato nelle altre clausole contrattuali, l'inadempimento anche parziale purché rilevante, delle seguenti obbligazioni ivi assunte dal Fornitore darà facoltà/potere alla Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. In particolare l'evento patologico determinante gli effetti detti riguarda la violazione degli obblighi assunti dal Fornitore e di cui alle clausole relative a: oggetto del servizio e le relative modalità di esecuzione, gli obblighi e responsabilità del Fornitore; gli obblighi di riservatezza e la cessione del contratto; nonché comportano la risoluzione ai sensi della normativa richiamata, il sopravvenire di circostanze che provochino la perdita dei requisiti (anche societari) necessari allo svolgimento dei servizi aderiti: ovvero la dichiarazione di fallimento e/o l'instaurazione di altre procedure concorsuali e comunque il sopravvenire di circostanze che determinino la perdita in capo al Fornitore e al responsabile autorizzato delle garanzie richieste per la prosecuzione del rapporto. Identica facoltà/potere è riconosciuta al Fornitore nei confronti della Committente per l'inadempimento, anche parziale purché rilevante, e fatto salvo il risarcimento del danno, delle seguenti obbligazioni da questa assunte e di cui alle clausole relative a: le condizioni economiche e di pagamento, gli obblighi e le responsabilità della suddetta; gli obblighi di riservatezza e la cessione del contratto.

9.2. La risoluzione avrà effetto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante raccomandata A/R, che la parte che intende risolvere il contratto invierà all'altra, specificando quale inadempimento, tra quelli sopra descritti, ne ha dato causa.

9.3. In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il DPO si impegna a dare l'assistenza necessaria per far sì che le attività commissionate possano continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni e l'ausilio necessario al passaggio delle

competenze, della documentazione prodotta e dei supporti ove essa è archiviata e conservata.

10. Comunicazioni ed elezione di domicilio

10.1. Fatte salve le diverse previsioni infra specificate, tutte le comunicazioni tra le parti aventi riguardo le presenti pattuizioni devono essere inviate tramite fax, mail, raccomandata A/R o via pec ai seguenti indirizzi:

per la Committente: Acque spa, Via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa, fax 050-843260, mail info@acque.net , pec info@pec.acque.net ,

per il Fornitore: Colin Consulente Legale Informatico, via Cividale 51, 51016 Montecatini Terme Pistoia, fax 0572-294540, mail vfrediani@consulentelegaleinformatico.it

10.2. Ai fini del presente contratto e in particolare di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata, la Committente dichiara di eleggere domicilio in Pisa, via Archimede Bellatalla 1 Ospedaletto. Il Fornitore, ai medesimi scopi, dichiara di eleggere domicilio in Montecatini Terme, via Cividale 51. Fermo restando l'obbligo per entrambi di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio.

11. Tutela dei dati personali

11.1. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto e conosciuto l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR e dunque di essere venute a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei loro dati personali.

12. Legge applicabile

12.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La lingua è la lingua italiana. Nel caso di traduzione in altre lingue, i dubbi interpretativi saranno risolti sulla base della versione italiana.

13. Rinvio

13.1. Per quanto ivi non espressamente previsto e disciplinato si rimanda e si fa rinvio alla normativa, alle disposizioni codicistiche e regolamentari, di matrice nazionale ed europea, vigenti e applicabili alla materia e al presente contratto.

14. Modifiche del contratto

14.1 Fermo restando quanto infra previsto sul punto, qualunque modifica al presente contratto o dei suoi allegati, per patto espresso tra le parti, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

14.2 Ogni diversa forma è dunque espressamente esclusa e vietata.

15. Controversie

15.1. Le parti determinano che il presente contratto è sottoposto alla giurisdizione italiana. Le parti, altresì, convengono che per qualunque controversia dovesse insorgere tra la stesse in ordine alla validità, alla interpretazione o all'esecuzione delle stesse, ad eccezione di quelle eventualmente attinenti a diritti di proprietà intellettuale o industriale da devolvere alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale o intellettuale ordinariamente competenti, sarà esclusivamente competente il FORO di Pisa

16. Disposizioni finali

16.1. Il presente contratto supera e sostituisce ogni altro precedente accordo avente riguardo all'identico oggetto e in uso dalle parti.

16.2. La circostanza per cui una delle parti non faccia valere i diritti riconosciuti da una o più clausole di cui alle presenti condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali

diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne anche nel tempo la puntuale e rigorosa osservanza.

16.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole, o di parte di esse, del presente incarico non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto ex art. 1419 del codice civile.

17. Allegati *ut supra*


17.1. Si allegano, in copia, per formarne parte integrante e sostanziale:

- cv componenti team DPO;
- polizza assicurativa;

Letto, accettato, firmato e sottoscritto

___ li ___

per la Committente timbro e firma

 **ACQUE** S.p.A.
Dott. Ing. Paolo Sacconi
Amministratore Delegato



per il **Coltore Partners S.r.l.**

Via Civile 4, 51
51016 MONTECATINI TERME (PT)
Part. IVA e Cod. Fisc. 0151060475
www.consulentealeinformatico.it
info@consulentealeinformatico.it